

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n°18 del 10/11/2011

CESSIONI DI ORO – REGIME IVA DIFFERENZIATO

A cura dell'ufficio Studi

ROMA

*Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com*

ARIANO IRPINO

*Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it*

Professionisti d'impresa

Cessioni di oro, regime IVA differenziato

Per la scelta del regime, è decisiva la natura del bene alienato e del soggetto acquirente

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la disciplina delle operazioni riguardanti l'**oro** è diversa a seconda della tipologia di oro venduto, nonché delle parti interessate dalla fattispecie. In primo luogo, è necessario verificare se l'oggetto della cessione è qualificabile come "**oro da investimento**", ovvero rientra in una delle **specifiche categorie** individuate dall'art. 10, comma 11, del DPR n. 633/1972:

- lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore a un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;
- monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, aventi o che hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80% il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto.

Nel caso in cui la cessione coinvolga uno dei **predetti beni**, è previsto – a norma della citata disposizione del Decreto IVA – un generale regime di **esenzione dall'imposta**, esteso anche alle connesse operazioni finanziarie. È, tuttavia, riconosciuta ai soggetti che producono, trasformano o commercializzano oro da investimento la facoltà di optare per l'applicazione del meccanismo del *reverse charge*, ovvero l'**inversione degli obblighi contabili**, con l'assolvimento dell'imposta da parte del cessionario soggetto passivo d'imposta residente nel territorio dello Stato (art. 17, comma 5, del DPR n. 633/1972). È, quindi, possibile derogare al naturale regime di esenzione, in favore di quello di **imponibilità**, con estensione dello stesso alle relative prestazioni di intermediazione.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la facoltà in parola può essere esercitata soltanto nel caso di cessioni di oro da investimento effettuate nei confronti di soggetti d'imposta che operano nell'**esercizio di un'impresa, arte o professione**, in quanto hanno la possibilità di recuperare il tributo attraverso la detrazione. Diversamente, qualora la controparte sia un **privato**, l'operazione è sempre esente da IVA, a nulla rilevando l'eventuale opzione di imponibilità esercitata dal cedente (circ. n. [207/2000](#)).

A questo proposito, si rammenta che l'art. 19, comma 3, lett. d), del DPR n. 633/1972 consente – in relazione all'effettuazione di cessioni esenti di oro da investimento – di detrarre l'IVA assolta a monte esclusivamente ai soggetti che producono oro da investimento, oppure trasformano oro in oro da investimento. I soggetti diversi da questi possono esercitare il **diritto alla detrazione** a norma del successivo comma *5-bis*, limitatamente agli acquisti – anche intracomunitari – e alle importazioni di oro diverso da quello da investimento, destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura o per conto degli stessi soggetti, ovvero di oro da investimento la cui cessione è avvenuta con

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

addebito dell'imposta. La medesima detrazione è consentita anche con riferimento alle prestazioni di servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro.

Regime di imponibilità IVA per le cessioni di oro industriale

Nel caso di **cessioni dell'oro industriale**, ovvero diverso da quello da investimento, è stabilito un regime di imponibilità con obbligo di assolvimento dell'IVA da parte del cessionario, quale soggetto passivo dell'imposta residente nel territorio dello Stato (art. 17, comma 5, del DPR n. 633/1972). L'applicazione della disciplina è **circoscritta** – oltre alle operazioni imponibili di investimento in oro – alle cessioni di materiale d'oro, nonché a quelle di prodotti semilavorati di purezza non inferiore a 325 millesimi: sul punto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che debba farsi riferimento alla funzione industriale dell'oro, ovvero di materia prima destinata alla lavorazione (ris. n. [168/2001](#)). È il caso, quindi, di tutte le forme di **oro grezzo** non ricadenti nella qualificazione di “investimento”, destinate a una successiva lavorazione (lingotti, placche, verghe, bottoni, granuli, ecc.).

Conseguentemente, il cessionario soggetto passivo d'imposta, a seguito della ricezione della fattura emessa dal cedente, senza addebito dell'IVA, è tenuto ad assolvere i seguenti adempimenti:

- **integrare la fattura** con l'aliquota IVA e la relativa imposta;
- **annotarla** nel registro vendite entro il mese di ricevimento o anche successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento, nonché nel registro degli acquisti, al fine di poter esercitare il diritto alla detrazione.

Qualora l'operazione sia, invece, effettuata nei confronti di un **privato**, ovvero di coloro che non agiscono come soggetti passivi IVA (imprenditori, artisti o professionisti), la cessione di oro industriale è imponibile secondo le regole ordinarie e, quindi, con addebito in fattura dell'IVA da parte del cedente.

Lo Studio Castellano è a disposizione per maggiori informazioni.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it